



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	0341
del	13 MAR, 2020

OGGETTO: Protocollo d'Intesa tra ASL BA e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per il tirocinio professionale presso la SBL della ASL BA: presa d'atto e consequenziali determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore della Struttura Burocratico Legale - avv. Edvige Trotta – che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO

- che l'art.41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, ed in particolare il comma 6, lettera b), prevede la possibilità di svolgere il tirocinio professionale presso l'ufficio legale di un Ente Pubblico;

CONSIDERATO

- che la Dirigenza professionale della Struttura Burocratico Legale ha manifestato la volontà di accogliere presso di sé i tirocinanti, in modo da contribuire alla loro formazione professionale teorico – pratica, anche alla luce della positiva pregressa esperienza;
- che il Direttore della Struttura Burocratico Legale ha sottolineato l'opportunità di accendere tale tipologia di convenzione per poter affiancare, a ciascun dirigente avvocato, un praticante legale, al fine di supportare i suddetti dirigenti nella gestione del notevole contenzioso aziendale, per tutto quanto relativo all'istruttoria interna delle pratiche, agli adempimenti di Cancelleria presso le diverse sedi giudiziarie, alla partecipazione all'organizzazione ed assistenza alle udienze;

VISTO

- il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);


EVIDENZIATO

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa ovvero costi a carico della ASL BA, con eccezione di quello relativo alla polizza RCT/Infortuni che resta a carico dell'Azienda Sanitaria;
- che la ASL BA è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivati dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

Tutto quanto premesso e ritenuto, si propone di approvare e prendere atto del Protocollo d'intesa per lo svolgimento di tirocinio formativo per l'accesso alla professione forense presso la ASL BA

Il Responsabile del procedimento avv. Libera Valla

Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta



Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Assunto quanto in premessa

DELIBERA

- di approvare e prendere atto del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, avv. Giovanni Stefanì e dal Direttore Generale della ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, da considerare quale parte integrante della presente deliberazione, finalizzata a consentire ai praticanti avvocati interessati lo svolgimento del tirocinio professionale presso la Struttura Burocratico Legale della ASL BA;

- di stabilire che il predetto Protocollo avrà validità di due anni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento deliberativo e che lo stesso, su richiesta, potrà eventualmente essere rinnovato, previa nuova intesa sottoscritta tra le parti e relativa adozione dei consequenziali atti deliberativi;
- di specificare che l'attività oggetto del presente Protocollo non dà luogo ad alcuna ipotesi occupazionale e non comporta impegni di spesa ovvero oneri a carico della ASL BA, con eccezione di quello relativo alla polizza RCT/Infortuni che resta a carico dell'Azienda Sanitaria;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Burocratico Legale per l'espletamento delle correlate attività convenzionali e di tirocinio pratico-formativo nonché, a cura della Struttura Burocratico Legale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, alla Direzione Amministrativa e all'Area Gestione Risorse Umane della ASL BA.

GRUPPO ASL BA

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE PRESSO LA ASL BA

Il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari**, con sede in Palazzo di Giustizia, Piazza De Nicola, Bari, C.F. 80019470725 in persona del Presidente pro-tempore, Avv. Giovanni Stefani, nato a BARI il 1 giugno 1962 C.F. STFGNN62H01A662N (di seguito, l'Ordine),

e

la **ASL BA** con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6 (P. IVA 06534340721), in persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Sanguedolce, nato a Lecce il 27.10.1962 C.F. SNGNTN62R27E506A

Visto l'art.41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ed in particolare il comma 6, lettera b), che prevede la possibilità di svolgere il tirocinio professionale presso l'ufficio legale di un Ente pubblico;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

convengono quanto segue:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente protocollo di intesa è finalizzato a consentire ai praticanti avvocati lo svolgimento del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense presso la Struttura Burocratico Legale della ASL BA.

Articolo 2

Definizioni

1, Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:

- a) "legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);

- b) "regolamento": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- c) "tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e b), 8, 10 ed 11 e 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- d) "Consiglio dell'Ordine": il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- e) "Dirigente avvocato": l'avvocato a cui è affidato il tirocinante;
- h) "ASL BA ": la ASL della provincia di Bari;
- i) "SBL": Struttura Burocratico Legale della ASL BA.

Articolo 3

Pubblicità del Protocollo

Il Consiglio dell'Ordine si impegna a dare idonea pubblicità al presente protocollo di intesa per il tirocinio legale presso la ASL BA, comunicandolo almeno una volta all'anno a mezzo della mail ufficiale ai propri iscritti o utilizzando ogni altro mezzo idoneo a sua disposizione.

Articolo 4

Domanda di partecipazione

La domanda per la partecipazione va presentata presso la ASL BA al seguente indirizzo pec.: settoareleale.aslbari@pec.rupar.puglia.it entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine secondo le modalità prescelte, utilizzando il modulo di seguito previsto e deve essere corredata da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (con copia del documento di identità) in cui sia dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana o di stato appartenente all'unione europea ;
- Pieno godimento dei diritti politici e civili;
- Non essere incorso in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18 della l. n.247 del 31.12.2012; non essere stato sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale; essere di condotta irrepreensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;
- Laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale con relativa valutazione ed elenco dei voti conseguiti nelle materie diesame ;

- di essere iscritto nel registro dei praticanti;
- indirizzo mail o pec su cui vuole ricevere le comunicazioni.

Qualora le domande superino i posti disponibili costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi, che lo stiano svolgendo o che lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto.

Successivamente alla scadenza di presentazione delle domande la convocazione degli ammessi per l'inizio del tirocinio presso la ASL BA verrà effettuata attraverso comunicazione alla pec o alla mail indicata dal tirocinante nella domanda.

In caso di mancata presentazione di alcuno degli ammessi, verranno convocati nelle stesse forme, i successivi ammessi sulla base della graduatoria.

Articolo 5

Svolgimento del tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio professionale, deve essere garantita l'effettiva frequenza della SBL della ASL BA per almeno trenta ore alla settimana.

Il Dirigente avvocato affidatario presso cui il praticante svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

Il tirocinante è tenuto a seguire le indicazioni del Dirigente avvocato.

Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti del tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio effettuato dal tirocinante presso la SBL della ASL BA non determina il diritto all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Il tirocinio non dà luogo a retribuzione o compensi. E' previsto il solo rimborso delle spese anticipate e previamente autorizzate.

Nel periodo di tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta del Dirigente avvocato, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto

fiduciario, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ufficio ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi a carico del tirocinante.

Durante il tirocinio gli ammessi non possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi, le parti dei procedimenti curati dal Dirigente avvocato a cui sono affidati durante il tirocinio o assumere da dette parti qualsiasi incarico professionale.

I tirocinanti hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio salvo che il dirigente avvocato ritenga di non farli partecipare; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi.

L'attività si svolge sotto la guida e il controllo del dirigente avvocato a cui sono affidati i tirocinanti, i quali sono tenuti al rispetto delle direttive dallo stesso indicate e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

Articolo 6

Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato.

1. Nell'ipotesi in cui il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge, si impegna a chiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale in sostituzione del Dirigente avvocato presso cui svolge la pratica.
2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio dell'Ordine:
 - a) al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificato dichiarato, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) all'indirizzo di posta elettronica del Dirigente avvocato a cui il praticante è stato affidato.
3. Nel caso di mancata comunicazione nel termine di 30 giorni, l'autorizzazione si intenderà comunque rilasciata in considerazione di quanto stabilito dall'art. 9 del Regolamento.

Articolo 7

Relazione finale


Al termine del tirocinio, il tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte che deposita presso il Consiglio dell'Ordine. La predetta relazione deve essere sottoscritta dal Dirigente avvocato affidatario e contemporaneamente dal Direttore della SBL BA ed è idoneo a dimostrare lo svolgimento delle attività ivi descritte.

Articolo 8

Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento e delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Avv. Giovanni Stefani



Il Direttore Generale della ASL BA
Dott. Antonio Sanguedolce

